

“DECRETO SOSTEGNI-BIS” – NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere gli operatori economici dalle gravi conseguenze subite dalla pandemia viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per tutte le partite IVA

Informativa n. 21/2021

Riferimenti normativi D.L. n. 73 del 25/05/2021 pubblicato in G.U. n. 123 del 25/05/2021

Nella presente informativa viene esaminata la principale disposizione introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” concessa a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA entrata in vigore il 26/05/2021, rinviando ad una successiva informativa la disamina delle ulteriori novità introdotte.

Contributo “automatico”

Viene previsto un ulteriore contributo “automatico” per i soggetti con partita IVA attiva alla data del 25/05/2021, che hanno presentato e ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni” (si veda Informativa Unistudio n. 17/2021) e che non sia stato indebitamente percepito o restituito.

Il contributo “automatico” sarà pari al 100% di quello riconosciuto dal “Decreto Sostegni” e sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con le stesse modalità che erano scelte in precedenza da ciascun contribuente (accreditamento diretto sul conto corrente bancario o sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante modello F24).

Contributo “alternativo”

Viene inoltre introdotto un ulteriore contributo “alternativo” a quello “automatico” che verrà richiesto dal contribuente se più conveniente rispetto a quest’ultimo.

Possono beneficiare del contributo “alternativo” **tutti i titolari di partita IVA** residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, **con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro inerenti al secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019).**

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26/05/2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data del 25/05/2021;
- agli enti pubblici;
- alle banche, società finanziarie e assicurazioni e alle società di partecipazione di cui all’art. 162 bis del Testo Unico delle Imposte (ad esempio le società holding).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° Aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia inferiore di almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1° Aprile 2019 al 31 marzo 2020.**

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o della prestazione di servizi (pertanto dovranno essere presi in considerazione le operazioni che hanno concorso alla liquidazione IVA).

Qualora il contribuente abbia beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni”:

- l’ammontare del contributo è determinato applicando la prevista percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° Aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1° Aprile 2019 al 31 marzo 2020**, come segue:
 - a) **60%** per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 100.000,00 Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
 - b) **50%** per i soggetti **con ricavi o compensi superiori a 100.000,00 Euro e fino a 400.000,00 Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);

- c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **400.000,00 Euro** e fino a **1.000.000,00 di Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **1.000.000,00 di Euro** e fino a **5.000.000,00 di Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
- e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **5.000.000,00 di Euro** e fino a **10.000.000,00 di Euro** nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari).

Pertanto, gli importi spettanti ai singoli contribuenti potranno essere determinati come segue:

- 1) divisione per 12 del fatturato e corrispettivi del periodo **dal 1° Aprile 2020 al 31 marzo 2021 e del periodo dal 1° Aprile 2019 al 31 marzo 2020**, determinando così l'ammontare medio mensile degli stessi;
- 2) calcolo della differenza tra i due importi;
- 3) se l'importo di cui al precedente punto 2 è pari o superiore al 30%, si applica la percentuale prevista per la propria fascia di ricavi o compensi di cui alle lettere da a) ad e) di cui sopra, per il soggetto considerato.

Qualora il contribuente non abbia beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Sostegni":

- l'ammontare del contributo è determinato applicando la prevista percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° Aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1° Aprile 2019 al 31 marzo 2020**, come segue :
 - a) 90% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000,00 Euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
 - b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000,00 Euro e fino a 400.000,00 Euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
 - c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
 - d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 di Euro e fino a 5.000.000,00 di Euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari);
 - e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000,00 di Euro e fino a 10.000.000,00 di Euro nel secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti solari).

Pertanto, gli importi spettanti ai singoli contribuenti potranno essere determinati come segue:

- 1) divisione per 12 del fatturato e corrispettivi del periodo **dal 1° Aprile 2020 al 31 marzo 2021 e del periodo dal 1° Aprile 2019 al 31 marzo 2020**, determinando così l'ammontare medio mensile degli stessi;
- 2) calcolo della differenza tra i due importi;
- 3) se l'importo di cui al precedente punto 2 è pari o superiore al 30%, si applica la percentuale prevista per la propria fascia di ricavi o compensi di cui alle lettere da a) ad e) di cui sopra, per il soggetto considerato.

In ogni caso l'ammontare del contributo è riconosciuto per un ammontare non superiore a 150.000,00 Euro.

In alternativa all'erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto potrà essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 presentato solamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Per ottenere il contributo “alternativo” dovrà essere presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento; per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza potrà essere inviata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

L’istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Ai soggetti che beneficeranno del contributo “automatico”, a seguito della presentazione dell’istanza, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.

Contributo parametrato al peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019

Viene altresì introdotto un ulteriore contributo, subordinato all’autorizzazione dell’Unione Europea, spettante ai contribuenti:

- qualora si verifichi un differenziale negativo dal confronto tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti;
- in misura pari o superiore a una determinata percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze (il quale dovrà disciplinare anche la percentuale da applicare al suddetto differenziale).

Potranno beneficiare del contributo **parametrato al peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019, tutti i titolari di partita IVA** residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, **con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro inerenti al secondo periodo di imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019).**

Il contributo non spetterà:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26/05/2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la data del 25/05/2021;
- agli enti pubblici;
- alle banche, società finanziarie e assicurazioni e alle società di partecipazione di cui all’art. 162 bis del Testo Unico delle Imposte (ad esempio le società holding).

Anche per questo contributo dovrà essere presentata apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con apposito provvedimento, **con la precisazione che la stessa potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.**

L’istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 gg dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Il contributo, in ogni caso, sarà riconosciuto fino all’ammontare massimo di 150.000 euro.

Cordiali saluti.